



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n° _5_

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la messa in liquidazione della società d'Ambito ATO ME 1 spa di cui questo comune era socio, ha delineato un sistema di gestione che fa riferimento alle S.R.R. ed agli A.R.O. per la gestione in ambito ottimale come disciplinato dalla correlata normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, come introdotto dall'art.1 comma 2 della L.R. n.03/2013, prevede che *"...i comuni in forma singola o associata secondo in modalità consentite dal D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"* ... possono procedere alla perimetrazione dei territori comunali in Area di Raccolta Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di intervento con allegato capitolato d'oneri e quadro economico di spesa che dimostri che l'organizzazione del servizio in ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;
- con tale assunto, il legislatore ha inteso affermare il principio, che responsabile di tale segmento del sistema integrato dei rifiuti e delle percentuali di raccolta differenziata che vengono raggiunte, è l'Ente Locale;
- al fine di provvedere alla gestione in forma associata, tra i Comuni ricompresi nell'A TO n. 11 - Messina Provincia è stata costituita la S.R.R. in data 27/09/2013.

VISTA la circolare n. 221 dell'1 febbraio 2013, con la quale l'Assessorato Regionale, ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto, ha inteso definire gli ARO quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A T O) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

DATTO ATTO che, al fine della definizione dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) dovranno essere definite le seguenti fasi operative:

- *Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali;*
- *Redazione del Piano di Intervento;*
- *Sottoscrizione della convenzione di ARO;*
- *Affidamento del servizio o gestione in house dello stesso.*

DATTO ATTO che l'ARO - costituito da uno o più comuni - dovrà dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e all'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, predisponendo i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

DATO ATTO che è stato redatto lo studio preliminare di base alla redazione del Piano di Intervento che dovrà individuare anche le azioni volte ad incentivare una politica di prevenzione della produzione del rifiuto, promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali.

DATTO ATTO che al fine di dare attuazione al processo sopra delineato, i Comuni di Castel di Lucio, Motta D'Affermo e Pettineo sono venuti alla determinazione, avendone i requisiti, di individuare e gestire un ARO in forma associata nel territorio dei tre Comuni;

DATO ATTO che i tempi di conclusione delle attività suddette, tenuto conto della necessità di redazione e approvazione del Piano di intervento da parte dell'Assessorato Regionale competente, degli interventi dei Consigli Comunali, della stipula della convenzione di A.R.O. ex art. 30 del D.lg. n. 267/2000, della stesura e pubblicazione degli atti di gara per la individuazione del gestore sono incerte poiché non possono oggi stimarsi in modo definito;

VISTI gli artt 200 c. 1 e 2 e 201 del D.L.vo 152/2006, i quali prevedono che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali definendone la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

DATO ATTO che in attuazione ai predetti artt 200 e 201, ed in esecuzione alle norme e decreti regionali correlati, è stata costituita in data 27/09/2013 la S.R.R tra i Comuni compresi nell'ATO n. 11 Messina Provincia - che di fatto ancora non è in attività;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 il quale prevede che *"il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

VISTO l'art. 191 dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il quale stabilisce che *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente....omissis..."*;

VISTO che in deroga alle disposizioni contenute nella L.R. 9/2010 e s.m.i e del D.L.vo 152/2006 per le parti ove prevedono che le raccolte avvengano in ambiti territoriali ottimali per come individuati all'art 5 della predetta L.R 09/2013 e s.m.i. sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1 lettera f del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonché in deroga alle disposizioni sulle procedure ordinarie per la scelta del contraente previste dal D.lg. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. è stato ordinato di intervenire per l'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, sia nel servizio di raccolta porta a porta, come da calendario, nei tempi e con le modalità in essere, sia al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta differenziata ed in discarica per i rifiuti indifferenziati, ai sensi dell'art. 191 del D Lgs n. 152/06 e ss.mm. e ii. ed art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.. nelle more della costituzione delle S.R.R. e/o delle ARO e sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, e comunque fino alla data prima indicata;

VISTO che non sono mutate le condizioni di inderogabile urgenza di provvedere alla emissione di ordinanza che garantisca il servizio di raccolta e trasporto nelle more di attuazione di tutto quanto sopra indicato;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la emissione di un provvedimento contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica ed evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico sanitario e per la salvaguardia ambientale;

VISTO che in relazione al contenuto dell'art. 191 c. 3 del D.Lvo 152/06 occorre derogare alle norme che disciplinano la raccolta in ambiti territoriali ottimali ed alle norme che disciplinano gli affidamenti a terzi dei servizi in quanto si rende urgente provvedere e non si ha contezza esatta dei tempi.

DATO ATTO che

- per scongiurare l'aggravarsi di problemi igienico-sanitari, il servizio, nelle more dell'avvio della SRR e delle ARO., deve essere garantito direttamente dal comune ovvero tramite affidamento a ditta autorizzata;

- si rende necessario, contingibile ed urgente intervenire;
- Il Comune non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi e personale il servizio de quo;
- è necessario provvedere alla prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e della tutela della pubblica incolumità.

PRESO ATTO dei pericoli per la salute dei cittadini e per l'igiene e dell'ambiente scaturenti all'interruzione del servizio di raccolta porta a porta;

RITENUTO, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, a ditta di fiducia che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano finanziario dell'ATO;

RITENUTO che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organismi competenti di questo comune;

CHE i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Motta d'Affermo (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

RITENUTO che l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more che la SRR e l'ARO che si andrà costituire, garantiscano la gestione del ciclo dei rifiuti, è l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

RITENUTO nelle more di espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio, che non esiste al momento altra soluzione che la prosecuzione dell'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rsu "porta a porta", garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

CHE la ditta "Barbera servizi e logistica società a responsabilità limitata semplificata" con sede in Tusa (ME), c.da Santa Maria delle Palate sn, P.I. n. 03 233 010 838, già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del nostro Comune, ha manifestato la propria immediata disponibilità ad accettare di effettuare il servizio di raccolta porta a porta dei rsu e r.d., comprensivo del trasporto dei rifiuti indifferenziati, presso l'impianto di discarica autorizzato, trasporto delle frazioni differenziate nei centri autorizzati per il loro trattamento/recupero, al costo mensile di € 6.000,00 oltre iva;

RILEVATO che la ditta predetta ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessari per poter iniziare subito il servizio di raccolta porta a porta, di trasporto;

RICHIAMATI gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L..R n° 3/2013;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

VISTO il Decreto Legge 04/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

VISTA l'ordinanza n° 1/Rif. del 1 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 27/Rif. del 1 dicembre 2016, per il periodo dal 1 febbraio 2017 sino al 15 febbraio 2017;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, nelle more che la SRR e l'ARO che si andrà a costituire, garantiscano la gestione del ciclo dei rifiuti, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune con raccolta porta a porta, come da calendario, consentendo lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti secchi per il successivo trasporto, in discarica per i rifiuti indifferenziati, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm.ii, sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, con decorrenza dal 1 febbraio 2017 sino al 15 febbraio 2017;

- Alla ditta "Barbera servizi e logistica società a responsabilità limitata semplificata" con sede in Tusa (ME), c.da S. Maria delle Palate sn, P.I. n. 03 233 010 838, (che dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei) di svolgere il servizio di raccolta porta a porta: 1) dei r.s.u., comprensivo del trasporto dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto di discarica autorizzata nell'ambito della Regione Sicilia, con esclusione del costo di conferimento, 2) dei rifiuti differenziati (carta, vetro, e lattine, plastica, rifiuti ingombranti, umido e raee), comprensivo del trasporto dei rifiuti presso la piattaforma REKOGEST srl, sita in c.da Canne Masche - Termini Imerese (PA), 3) dei rifiuti biodegradabili, codice C.E.R. 20.01.08, comprensivo del trasporto dei rifiuti presso l'impianto della ditta TRAINA srl, sito in c.da Sparacia nel Comune di Cammarata (AG), al costo mensile di € 3.000,00 oltre iva, ritenuto congruo, **con decorrenza dal 1 Febbraio 2017 sino al 15 Febbraio 2017;**

-Di autorizzare la ditta "Barbera servizi e logistica società a responsabilità limitata semplificata" all'utilizzo della piazzola per la raccolta differenziata sita in località Fontana in agro di Motta d'Affermo;

-La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;

-Revocare la presente ordinanza nel caso di attivazione del servizio da parte della S.R.R. Messina Provincia e/o ARO;

-L'U.T.C. è incaricato dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Ordinanza, che sarà notificata alla predetta ditta;

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, a cura dell'ufficio di Segreteria, a tutte le autorità competenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, ex art. 191 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, al Presidente della Regione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, della Regione Sicilia, all'AUSP di Messina e alla Prefettura di Messina.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 01.02.2017

IL SINDACO
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

